

Cernita di sentenze e decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo

4° trimestre 2016

I. Sentenze e decisioni contro la Svizzera

Sentenza [Rivard contro la Svizzera](#) del 4 ottobre 2016 (n. 21563/12)

Ne bis in idem (art. 4 Protocollo n. 7); ritiro della patente a un conducente già sanzionato per eccesso di velocità in precedenza

La causa riguarda un conducente sanzionato due volte (risp. con multa e ritiro della patente) da due autorità diverse per eccesso di velocità in autostrada. La Corte constata che i due procedimenti alla base delle sanzioni si fondano sui medesimi fatti e che il ritiro della patente è una pena complementare alla condanna penale (multa). Nondimeno ritiene che la procedura amministrativa e quella penale non presentino correlazioni temporali e materiali abbastanza stretti da poter essere considerate parte di un sistema unico.

Nessuna violazione (unanimità).

Decisione [Ali e altri contro la Svizzera e l'Italia](#) del 4 ottobre 2016 (n. 30474/14)

Divieto di trattamenti inumani o degradanti (art. 3 CEDU); diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); diritto ad un ricorso effettivo (art. 13 CEDU); rinvio in Italia di ricorrenti siriani in applicazione della procedura Dublino.

Una madre (prima ricorrente) con sua figlia minorenni (quarta ricorrente), suo fratello (secondo ricorrente) e sua sorella (terza ricorrente) sostenevano che il rinvio in Italia in applicazione del sistema Dublino li avrebbe esposti al rischio di trattamenti inumani o degradanti e che violasse il loro diritto al rispetto della vita privata e familiare (censura rivolta esclusivamente alla Svizzera). Inoltre criticavano l'assenza di uno strumento di ricorso effettivo per far valere la violazione dei loro diritti secondo gli articoli 3 e 8 CEDU (censura rivolta esclusivamente alla Svizzera).

La Corte ha cancellato dal ruolo il ricorso della terza ricorrente dopo che la Svizzera le aveva conferito lo statuto di rifugiata (art. 37 par. 1 lett. b CEDU). Per quanto riguarda la prima e la quarta ricorrente, la Corte constata che il Governo italiano è stato informato sia della data del trasferimento sia del fatto che si trattava di una madre e di sua figlia minorenni. Le autorità italiane hanno inoltre confermato l'intenzione di collocare i ricorrenti in alloggi adibiti all'accoglienza di famiglie con figli minorenni. I ricorrenti non sono riusciti a dimostrare che il rinvio li avrebbe esposti a un rischio reale e sufficientemente grave di subire trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell'articolo 3 CEDU. La Corte ritiene che non sussista motivo per dubitare delle risorse e della capacità delle autorità italiane di provvedere a una madre con figlia minorenni o di reagire adeguatamente in caso di difficoltà.

Ricorso irricevibile (prima, secondo e quarta ricorrente; unanimità).

Decisione [M.G. e E.T. contro la Svizzera](#) del 18 ottobre 2016 (n. 26456/14)

Divieto di trattamenti inumani o degradanti (art. 3 CEDU); diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); diritto ad un ricorso effettivo (art. 13 CEDU); rinvio a Malta di una madre con figlio minore in applicazione della procedura Dublino

La ricorrente, una madre con figlio minore, sosteneva che il rinvio a Malta violasse l'articolo 3 CEDU: riteneva disumane e degradanti le condizioni di vita in loco e temeva che le privazioni materiali compromettessero l'integrità fisica e psichica del figlio. Inoltre criticava l'assenza di uno strumento di ricorso effettivo (art. 13 CEDU) adducendo che il ricorso al Tribunale amministrativo federale non aveva avuto effetto sospensivo, che i giudici si erano limitati a un esame sommario delle censure e che lei stessa, seppur indigente, non aveva beneficiato del patrocinio gratuito vedendosi quindi costretta a sostenere le spese giudiziarie.

La Corte si è limitata ad analizzare le censure alla luce dell'articolo 3 CEDU, prendendo atto della decisione della Segreteria di Stato della migrazione di riesaminare la domanda d'asilo. Rileva che al momento la ricorrente non corre il rischio di essere trasferita a Malta. Riguardo all'articolo 13 CEDU, constata quanto segue: le autorità nazionali hanno esaminato il caso della ricorrente in modo approfondito e indipendente; sebbene il ricorso al Tribunale amministrativo federale non abbia effetto sospensivo, le autorità non hanno cercato di trasferire la ricorrente a Malta in corso di causa; la ricorrente non ha mai realmente rischiato di essere rinvia prima della decisione giudiziaria poiché l'articolo 42 della legge sull'asilo concede a chiunque abbia presentato una domanda d'asilo in Svizzera il diritto di soggiornarvi fino a conclusione della procedura; la ricorrente ha chiesto l'effetto sospensivo soltanto dinanzi alla Corte EDU (art. 39 CEDU); il Tribunale amministrativo federale si è pronunciato senza indugio; e per finire, la Corte EDU ha constatato a varie riprese, in merito a numerosi casi analoghi, che il sistema d'asilo svizzero adempie i requisiti dell'articolo 13 CEDU.

Cancellazione dal ruolo (unanimità)

Sentenza [Yukota-Bojic contro la Svizzera](#) del 18 ottobre 2016 (n. 61838/10)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); diritto a un processo equo (art. 6 CEDU); sorveglianza inammissibile di una vittima d'incidente stradale ad opera di una compagnia di assicurazioni

La causa riguarda una donna che aveva richiesto una rendita d'invalidità dopo essere rimasta vittima di un incidente stradale. Nel corso del procedimento teso a stabilire l'ammontare della rendita, l'assicuratore contro gli infortuni pretendeva che la ricorrente si sottoponesse a un'ulteriore visita medica. Al rifiuto della donna, l'assicuratore la ha fatta sorvegliare da un investigatore privato. Le prove raccolte sono state prese in conto nel successivo procedimento, determinando una riduzione della rendita. Dinanzi alla Corte EDU, la ricorrente ha quindi fatto valere che la sorveglianza violava il diritto al rispetto della vita privata e che il giudice non avrebbe dovuto avvalersi delle prove sì ottenute.

Poiché l'assicuratore contro gli infortuni agiva in qualità di autorità pubblica, la Corte ritiene il suo operato imputabile allo Stato. Pur attuando la sorveglianza su suolo pubblico, l'assicuratore ha leso il diritto al rispetto della vita privata rilevando sistematicamente dati a fini concreti. Inoltre gli atti contestati non sono contemplati dalla legge poiché le basi legali addotte non risultano sufficientemente precise: non se ne evincono in particolare né i presupposti o la durata della sorveglianza né le modalità di conservazione e di utilizzo dei dati ottenuti in questo modo. La Corte non ritiene tuttavia che l'utilizzo delle prove ricavate dalla sorveglianza abbia pregiudicato l'equità

procedurale nel suo complesso. Infatti la ricorrente ha avuto occasione di contestare le prove controverse, e i tribunali ne hanno motivato l'utilizzo.
Violazione dell'articolo 8 CEDU (6 voti contro 1); nessuna violazione dell'articolo 6 CEDU (unanimità).

Sentenza [El Ghatet contro la Svizzera](#) dell'8 novembre 2016 (n. 56971/10)

Diritto al rispetto della vita familiare (art. 8 CEDU); ricongiungimento familiare negato

La causa verte sul rifiuto delle autorità svizzere di rilasciare un permesso di dimora per ricongiungimento familiare al figlio egiziano di un doppio cittadino egiziano-svizzero domiciliato in Svizzera. Il padre era partito dall'Egitto per chiedere asilo in Svizzera lasciando il figlio in custodia della madre. Grazie al matrimonio con una cittadina svizzera aveva in seguito acquisito la cittadinanza svizzera e il figlio gli aveva fatto una prima visita di tre mesi, entrando nel Paese con un visto turistico. L'anno dopo seguiva un'ulteriore visita nel quadro del ricongiungimento familiare, ma il padre rispedì il figlio in Egitto per via di un conflitto con la matrigna. Separatosi dalla moglie svizzera, il padre aveva poi fatto nuovamente domanda di ricongiungimento familiare per il figlio, per il quale deteneva l'autorità parentale secondo il diritto egiziano. La domanda è stata respinta dalle autorità svizzere. Stando ai ricorrenti, il rifiuto della domanda violava l'articolo 8 CEDU. La Corte constata che non è possibile rispondere in maniera univoca alla domanda sull'interesse prevalente: quello dei ricorrenti al ricongiungimento familiare oppure quello pubblico al controllo dell'immigrazione. I tribunali nazionali si erano però limitati a un esame generico degli interessi del figlio – allora minorenne – motivando la propria decisione in modo sommario. Agli interessi del minore non è pertanto stato dato il giusto rilievo.
Violazione dell'articolo 8 CEDU (unanimità).

II. Sentenze e decisioni contro altri Stati

Sentenza [Mursic contro la Croazia](#) del 20 ottobre 2016 (Grande Camera, n. 7334/13)

Divieto di trattamenti inumani o degradanti (art. 3 CEDU); meno di tre metri quadri di spazio individuale durante una detenzione della durata di 27 giorni

La Corte conferma lo standard minimo stabilito nella sua giurisprudenza in merito all'articolo 3 CEDU ribadendo che lo spazio individuale minimo in una cella collettiva dev'essere di tre metri quadri. Se lo spazio a disposizione del detenuto è inferiore, vige la forte, seppur confutabile presunzione di una violazione dell'articolo 3 CEDU. Esaminati i documenti presentati dal Governo e le spiegazioni addotte dal ricorrente, la Corte conclude che il regime detentivo era, in linea di massima, adeguato. Pur avendo a disposizione uno spazio individuale inferiore ai tre metri quadri, il ricorrente godeva di una certa libertà di movimento e aveva la possibilità di dedicarsi ad attività fuoricella. La Corte ritiene che lo spazio individuale ridotto costituisca una restrizione temporanea e marginale, giudicando pertanto ammissibili le condizioni di detenzione. Ravvisa tuttavia una violazione dell'articolo 3 CEDU per i 27 giorni di fila nei quali il ricorrente è stato confinato in uno spazio individuale inferiore ai tre metri quadri.

Per i 27 giorni di detenzione in uno spazio inferiore ai tre metri quadri: violazione dell'articolo 3 CEDU (unanimità). Per il periodo detentivo rimanente, non consecutivo, in uno spazio inferiore ai tre metri quadri: nessuna violazione dell'articolo 3 CEDU (10 voti contro 7). Per i periodi di detenzione in uno spazio dai tre ai quattro metri quadri: nessuna violazione dell'articolo 3 CEDU (13 voti contro 4).

Sentenza [Paposhvili contro il Belgio](#) del 13 dicembre 2016 (Grande Camera, n. 41738/10)

Divieto di trattamenti inumani o degradanti (art. 3 CEDU); diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); analisi degli effetti del rinvio in Georgia di un malato grave in considerazione dello stato di salute e del diritto al rispetto della vita familiare

La causa verte sul rinvio in Georgia del ricorrente, peraltro oggetto di un divieto d'entrata in Belgio. La Corte ritiene che le autorità, decidendo sulla domanda del ricorrente di regolarizzare il suo soggiorno, non abbiano preso in debito conto né il suo precarissimo stato di salute né la gravità della sua malattia. Inoltre non hanno dato peso al fatto che il ricorrente dipendeva dalla famiglia a causa della grave malattia di cui soffriva. Fondandosi sulle informazioni a disposizione, le autorità non avrebbero pertanto dovuto concludere che il ricorrente, se rinvio in Georgia, non avrebbe corso alcun rischio reale di subire trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell'articolo 3 CEDU. In particolare non hanno tenuto in sufficiente considerazione né tale rischio né lo stato di salute del ricorrente. Stando alla Corte, le autorità nazionali sono inoltre tenute a verificare il possibile impatto di un rinvio sulla vita familiare alla luce dello stato di salute dell'interessato. Per adempiere ai requisiti dell'articolo 8 CEDU, al momento del rinvio le autorità avrebbero quindi dovuto appurare se, considerata la situazione specifica del ricorrente, si poteva ragionevolmente esigere dalla sua famiglia di seguirlo in Georgia o se il diritto al rispetto della vita familiare imponeva di concedergli di rimanere in Belgio con la sua famiglia per il tempo che gli restava da vivere. Violazione degli articoli 3 e 8 CEDU (unanimità).

Sentenza [Kasparov e altri contro la Russia](#) dell'11 ottobre 2016 (n. 53659/07)

Diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5 par. 1 CEDU); libertà di riunione (art. 11 CEDU); durata sproporzionata di un interrogatorio in un aeroporto russo

Il ricorrente era stato fermato dalle autorità russe in un aeroporto moscovita e quindi impossibilitato a partecipare a una manifestazione politica. Aveva dovuto consegnare il biglietto aereo e il documento d'identità per poi essere condotto nei locali di polizia, dove era stato interrogato per cinque ore in merito all'autenticità del suo biglietto. Durante tutto questo tempo gli veniva impedito di allontanarsi. Sebbene formalmente non fosse stato pronunciato alcun fermo, il ricorrente non aveva alcuna possibilità di lasciare i locali di polizia. Un funzionario armato sorvegliava senza sosta la porta e il documento d'identità del ricorrente era stato confiscato. La Corte ritiene che si sia trattato di una misura indebita, in alcun modo tesa a raggiungere un obiettivo legittimo. Impedendo senza ragione al ricorrente di salire sull'aereo, le autorità lo hanno privato della possibilità di raggiungere la manifestazione. Per la Corte il fermo non è stato né legittimo né giustificato e inoltre al ricorrente è stato impedito in maniera del tutto inammissibile di partecipare alla manifestazione politica.

Violazione dell'articolo 5 CEDU (unanimità); violazione dell'articolo 11 CEDU (unanimità). Nessun esame nell'ottica dell'articolo 18 CEDU (6 voti contro 1).

Sentenza [Cervenka contro la Repubblica Ceca](#) del 13 ottobre 2016 (n. 62507/12)

Diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5 par. 1 CEDU); diritto a far verificare a un tribunale, entro brevi termini, la legalità della detenzione (art. 5 par. 4 CEDU); diritto ad una riparazione (art. 5 par. 5 CEDU); ricovero coatto in un istituto di cura

Il ricorrente, privato dell'esercizio dei diritti civili a causa di una demenza etilica, ha adito la Corte in merito al ricovero in un istituto di cura tra febbraio e agosto 2011. Tutte le azioni da lui intentate per essere rilasciato dall'istituto, far verificare la legalità del ricovero od ottenere un risarcimento

erano state respinte; a motivazione veniva per lo più addotto che il ricorrente e il rappresentante designato non disponevano della capacità processuale necessaria a compiere gli atti procedurali del caso o che i giudici avevano già confermato la legalità delle misure disposte. Invocando l'articolo 5 paragrafi 1 lettera e, 4 e 5 CEDU, il ricorrente asseriva che il ricovero nell'istituto di cura costituiva una privazione della libertà in quanto non gli era stata concessa la possibilità di impugnare la misura in giudizio e nemmeno disponesse di un rimedio giuridico per far valere il diritto al risarcimento per l'indebita privazione della libertà. In merito all'articolo 5 paragrafo 1 CEDU, la Corte constata che la privazione della libertà non è stata esaminata da un giudice nazionale, come vorrebbe la consuetudine nel caso di ricoveri ospedalieri coatti. Tale omissione era riconducibile al consenso espresso dal tutore, in base al quale, secondo il diritto nazionale, si presumeva che il ricorrente soggiornasse nell'istituto di cura per sua volontà. Inoltre il ricorrente dipendeva in tutto e per tutto dal tutore sebbene desiderasse sostituirlo. Con queste premesse, la Corte ritiene che una procedura che vincola il ricovero al solo consenso del tutore non offra una garanzia sufficiente contro l'arbitrio dei poteri pubblici. Nessuno dei rimedi giuridici citati dal Governo garantisce l'accesso diretto a un giudice in grado di pronunciarsi in tempi ragionevoli sulla legalità del ricovero.

In merito all'articolo 5 paragrafo 4 CEDU, la Corte constata che, dal momento che si supponeva una degenza volontaria, i giudici nazionali non erano autorizzati a intervenire. Oltretutto il ricorrente non disponeva di altri strumenti per ottenere il rilascio: non esisteva procedura tesa a verificare la legalità del ricovero e decidere il rilascio. In merito all'articolo 5 paragrafo 5 CEDU, la Corte conclude infine che, vista l'impossibilità di far accertare l'illegalità della misura, il ricorrente non disponeva di alcuno strumento per far valere un diritto al risarcimento. Violazione dell'articolo 5 paragrafi 1, 4 e 5 CEDU (unanimità).

Sentenza [Johansen contro la Germania](#) del 15 settembre 2016 (n. 17914/10)

Diritto di accedere a un tribunale (art. 6 par. 1 CEDU); decisione dei tribunali nazionali di respingere un'opposizione a un decreto d'accusa non notificato

Invocando l'articolo 6 paragrafo 1 CEDU, la ricorrente contestava la decisione dei giudici nazionali di respingere l'opposizione a un decreto d'accusa che sosteneva non le fosse mai stato notificato. In tal modo era stata privata della possibilità di essere sentita e di difendersi in giudizio. La ricorrente criticava in particolare i rigidi requisiti probatori. La Corte constata che i requisiti probatori per confutare la conferma di notifica, ritenuta valida dal giudice, erano in effetti molto elevati: il recapito del decreto d'accusa da parte del postino essendo documentato dalla conferma di notifica, l'unica confutazione possibile consisteva in effetti nel dimostrare che non esisteva possibilità alcuna che la conferma di notifica documentasse la realtà dei fatti. Alla luce dell'interpretazione giudiziale del diritto nazionale e in particolare delle norme procedurali applicabili, la Corte ritiene che la ricorrente avesse comunque un'adeguata possibilità di confutare la notifica del decreto d'accusa e che i giudici nazionali abbiano esaminato tutte le censure fatte valere dalla ricorrente, constatando che le prove addotte non erano sufficienti a dimostrare la mancata notifica. L'interpretazione giudiziale delle norme procedurali dà luogo a una restrizione proporzionale del diritto ad accedere a un tribunale senza pregiudicarne la sostanza. Nessuna violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU (unanimità).

Sentenza [K.S. e M.S. contro la Germania](#) del 6 ottobre 2016 (n. 33696/11)

Diritto al rispetto del domicilio (art. 8 CEDU); perquisizione domiciliare ai danni di una coppia sospettata di evasione fiscale sulla base di dati acquistati dai servizi segreti tedeschi

Contro i ricorrenti era stato avviato un procedimento dopo che un bancario aveva illegalmente copiato e poi venduto ai servizi segreti tedeschi informazioni sui loro beni patrimoniali depositati presso una banca del Liechtenstein. I ricorrenti criticavano in particolare la violazione del diritto al rispetto del domicilio a causa della perquisizione domiciliare disposta sulla base di dati ottenuti infrangendo principi di diritto nazionale e internazionale ossia ricorrendo a metodi illegali. La Corte ritiene che la perquisizione domiciliare sia contemplata dalla legge, prendendo inoltre atto della giurisprudenza costante della Corte costituzionale tedesca, secondo la quale non esiste nessun divieto assoluto di utilizzare in un procedimento penale eventuali mezzi probatori ottenuti in violazione delle norme procedurali. La coppia aveva quindi motivo di supporre – eventualmente dopo aver consultato un legale – che le autorità potevano disporre una perquisizione domiciliare fondandosi sulle informazioni del Liechtenstein, seppur ottenute in via illegale. La Corte giudica che la perquisizione domiciliare è da considerarsi proporzionata per i seguenti motivi: in primo luogo, il diritto e la giurisprudenza tedeschi prevedono garanzie adeguate ed efficaci contro gli abusi e il procedimento in questione offriva tali garanzie; secondo, l'evasione fiscale costituisce un reato grave; terzo, nulla fa pensare che le autorità tedesche abbiano violato scientemente e sistematicamente il diritto nazionale e internazionale per ottenere informazioni grazie alle quali perseguire reati fiscali; quarto, l'ordine di perquisizione indicava in modo chiaro e circostanziato il reato perseguito, il contenuto e i documenti cercati a fini probatori; e infine i ricorrenti non hanno lamentato ripercussioni reputazionali riconducibili alla perquisizione. Nessuna violazione dell'articolo 8 CEDU (unanimità).

Sentenza [Moog contro la Germania](#) del 6 ottobre 2016 (n. 23280/08)

Diritto al rispetto della vita familiare (art. 8 CEDU); diritto di visita

Fondandosi sull'articolo 8 CEDU, il ricorrente ha fatto presente che la revoca, da parte del Tribunale d'appello, della multa inflitta alla madre del figlio comune aveva interrotto ogni contatto tra lui e il figlio. La multa era stata inflitta alla madre perché non adempiva ai doveri stabiliti nella decisione che disciplinava i diritti di visita del ricorrente. Questi asseriva inoltre che i giudici avevano sospeso illegalmente il suo diritto di visita fondando le loro decisioni su prove insufficienti e omettendo di applicare la particolare diligenza dovuta in questi casi. Al ricorrente era pertanto stato impedito di costruire un rapporto con suo figlio. La Corte considera che la multa inflitta alla madre è stata revocata a causa di seri dubbi sulla capacità di cooperare della madre, afflitta da disturbi post-traumatici da stress. A prima vista la revoca si giustifica con la supposizione che la multa potesse avere effetti negativi per la madre e quindi anche il figlio e, pertanto, compromettere il bene di quest'ultimo.

Nessuna violazione dell'articolo 8 CEDU in questo punto (unanimità).

Quanto alla sospensione del diritto di visita per tre anni, le autorità nazionali non hanno invece saputo suffragare a sufficienza la necessità di tale provvedimento alla luce dell'articolo 8 paragrafo 2 CEDU.

Violazione dell'articolo 8 CEDU in questo punto (unanimità).

In merito al procedimento vertente sul diritto di visita del padre, la Corte constata notevoli ritardi del competente giudice di famiglia. In mancanza di provvedimenti provvisori, il ricorrente non ha avuto contatti con suo figlio per tutto il periodo in questione. Pertanto la Corte ritiene che le autorità nazionali non hanno adempito i propri obblighi positivi derivanti dall'articolo 8 CEDU.

Violazione dell'articolo 8 CEDU (unanimità).

Sentenza [B.A.C. contro la Grecia](#) del 13 ottobre 2016 (n. 11981/15)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); diritto ad un ricorso effettivo (art. 8 in combinato disposto con l'art. 13 CEDU); divieto di trattamenti inumani o degradanti (art. 3 CEDU); omissione delle autorità di sbrigare la domanda d'asilo di un ricorrente in situazione precaria e a rischio di espulsione

La causa riguarda un richiedente l'asilo in attesa di una decisione nel merito della sua domanda d'asilo. La Corte ritiene che le autorità, omettendo per 14 anni di evadere – senza apparente ragione – la domanda del ricorrente, ne abbiano ignorato il diritto al rispetto della vita privata. Essendo la domanda ancora in sospeso, il ricorrente resta nell'incertezza giuridica e deve continuare a temere il rinvio in Turchia, dove corre il serio e comprovato rischio di subire una violazione dell'articolo 3 CEDU.

Violazione dell'articolo 8 nonché degli articoli 8 e 3, entrambi in combinato disposto con l'articolo 13 CEDU (unanimità).

Gruppo editoriale [News GmbH contro l'Austria](#) del 25 ottobre 2016 (n. 60818/10)

Libertà d'espressione (art. 10 CEDU); responsabilità del ricorrente per un articolo di stampa vertente su malversazioni compiute da un bancario

Invocando l'articolo 10 CEDU, il ricorrente criticava la decisione dei giudici nazionali di accogliere le allegazioni di un bancario e di riconoscergli un risarcimento e il rimborso delle spese procedurali in seguito alla pubblicazione di un articolo che ne svelava le malversazioni. La Corte rileva che il bancario ricopriva una funzione dirigenziale e che il pubblico aveva il diritto di essere informato delle perdite subite dalla banca e di conoscere i responsabili. Ha poi specificato quanto segue: l'articolo ha contribuito a un dibattito pubblico d'interesse generale; non sono stati contestati né il contenuto né il modo in cui le informazioni erano state ottenute e nemmeno la veridicità dei fatti esposti; il tenore dell'articolo non era né offensivo né provocatorio; l'identità del bancario era già stata resa pubblica in altra sede e oltretutto non era lui il soggetto principale dell'articolo. La rivelazione dell'identità del bancario non costituiva pertanto un «processo mediatico» in grado di giustificare le misure adottate dalle autorità. Inoltre la sanzione inflitta al ricorrente non è stata né simbolica né trascurabile. Sebbene l'articolo abbia avuto un certo impatto sulla vita e lo status del bancario, la Corte ritiene che i motivi addotti dai giudici nazionali, pur essendo rilevanti, non bastino a giustificare le sanzioni contro il ricorrente, senza contare che i giudici hanno ecceduto nell'esercizio del – limitato – potere discrezionale di cui dispongono nei dibattiti d'interesse pubblico.

Violazione dell'articolo 10 CEDU (unanimità).